

GR_GERICHTE KSK 2024 47 vom 10. Juli 2024

GR Gerichte, 2024-07-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_KSK_2024_47

FR: GR_GERICHTE KSK 2024 47 du 10 juillet 2024

IT: GR_GERICHTE KSK 2024 47 del 10 luglio 2024

Regeste

rigetto dell'opposizione | Rechtsöffnung

Erwägungen

E. 3

/ 5 za esecutiva ove l'escusso, a cui incombe l'onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio, non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solamente effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Essa non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

1.2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un creditore che ha avviato una prima procedura esecutiva può avviarne una seconda, per ottenere il recupero dello stesso credito, a meno che abbia il diritto di presentare o abbia già chiesto la continuazione dell'esecuzione (art. 88 LEF) nell'ambito della prima procedura (DTF 128 III 383 consid. 1 e 2; 100 III 42). Il patrimonio del debitore non può essere oggetto di più esecuzioni forzate per lo stesso credito (DTF 128 III 383 consid. 1.1; 100 III 41). Una consolidata giurisprudenza precisa che se l'identità (ovvero la corrispondenza tra la pretesa e il contenuto del titolo posto in esecuzione dei crediti) è contestata, il debitore può invocare l'inammissibilità della seconda esecuzione formulando opposizione al precetto esecutivo (artt. 74 e segg. LEF). Al contrario, qualora l'identità dei medesimi non è contestata, essa può essere fatta valere sia mediante opposizione (artt. 74 e segg. LEF) che ricorso dinanzi all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF; DTF 128 III 383 consid. 1.1; 100 III 41; 88 III 66; 69 III 72). Nella sentenza DTF 139 III 444, la quale non si confronta espressamente con le consolidate sentenze precedenti e non menziona di comportare un cambiamento di giurisprudenza, il Tribunale federale sembra tuttavia aver operato un cambiamento di prassi e considerato che il giudice del rigetto non sia competente per esaminare se l'esecuzione sia viziata dal fatto che il creditore abbia già promosso una o più esecuzioni per lo stesso credito. La sua competenza si limiterebbe all'esame dell'esistenza di un titolo di rigetto (provvisorio o definitivo). Spetterebbe invece all'autorità di vigilanza pronunciarsi, su ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF contro la notifica del secondo precetto esecutivo, nel merito di tale questione (cfr. Karl Wüthrich/Peter Schoch, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3a ed., Basilea 2021, n. 14 ad art. 69 LEF).

1.3. Nel caso di specie, si pone preliminarmente la questione a sapere se il Tribunale regionale Maloja fosse competente per esaminare l'ammissibilità dell'introduzione di una seconda procedura esecutiva per lo stesso credito già posto in esecuzione, rispettivamente se tale competenza spettava all'autorità di vigilanza; la DTF 139 III 444 parrebbe infatti aver operato un cambiamento di prassi in

E. 3.1

La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) in CHF 2'700.00, è posta a carico della reclamante, soccombente, ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC, e compensata integralmente con l'anticipo del medesimo importo da lei versato il 15 maggio 2024.

E. 3.2

La reclamante è inoltre condannata a rifondere alla resistente un'adeguata indennità per spese ripetibili. L'avv. Rocco Taminelli non ha presentato una nota d'onorario; l'indennità a titolo di spese ripetibili (IVA inclusa) viene dunque stabilita d'ufficio, tenuto conto in particolare del dispendio di tempo necessario per un'adeguata assistenza, in CHF 1'500.00 (artt. 105 cpv. 2 e 96 CPC in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]).

E. 4

/ 5 materia (cfr. supra consid. 1.2.2). Essa può tuttavia rimanere indecisa in quanto la reclamante non ha ad ogni modo reso verosimile che la creditrice abbia il diritto di chiedere la continuazione della prima esecuzione (n. D._____, act. TR III.6) o l'abbia già chiesta. Dai documenti allegati alle osservazioni del 22 febbraio 2024 (act. TR I.2) all'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione del 30 gennaio 2024 (act. TR I.1), e meglio le copie del decreto di sequestro del 22 dicembre 2023 del Pretore del Distretto di E._____ riguardante un credito di CHF 14'998'700.85 più interessi al 5% dal 12 dicembre 2023 (act. TR III.1), dell'opposizione a tale atto del 27 dicembre 2023 della reclamante (act. TR III.2), del verbale di sequestro del 30 gennaio 2024 dell'Ufficio di esecuzione, E._____ (act. TR III.4) e del precetto esecutivo n. D._____ emesso il 1° febbraio 2024 a convalida del sequestro (act. TR III.6) non si evince se la medesima abbia impedito o meno alla resistente di chiedere la continuazione dell'esecuzione interponendo opposizione al precetto esecutivo n. D._____ a convalida del sequestro. Nonostante quest'ultimo documento non menzioni alcuna opposizione (act. TR III.6) essa potrebbe essere pervenuta, in un secondo momento, per iscritto. Tenendo presente che l'onere della "prova" gravava sulla reclamante (cfr. supra consid. 1.2.1), l'autorità di prima istanza – avendo accertato l'esistenza di un valido riconoscimento di debito (act. TR IV.1) – ha correttamente pronunciato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. C._____. 2. Il reclamo dev'essere pertanto respinto e la decisione del Tribunale regionale Maloja del 16 aprile 2024 confermata. L'istanza di concessione dell'effetto sospensivo è quindi divenuta priva d'oggetto.

E. 5

Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.